

S P I E G A Z I O N E.

De' sopradd. due Capitoli.

SE caricando, o scaricando il Barchiere, o Barcajuolo, cioè Capo di caicco, la Nave, la roba si bagnasse, o perdesse, non è tenuto a rifar danno veruno a' Mercanti, quando ciò non sia avvenuto per colpa sua, o di quelli, che condurrà seco a suo servizio nel suo caicco; e. g. se si fossero strappate le manile, cioè ammagliature, o corde della balla, o fardello, e fosse questo caduto in mare, o guastato, allora non è tenuto a danno veruno. Se poi si bagnerà per colpa loro, sono obbligati al danno, e non avendo essi con che soddisfarlo, a tutto è obbligato il suddetto Barchiere, il quale può esser messo in mano della Giustizia in fin che paghi. Ma usando il Barcajuolo ogni diligenza co' suoi uomini in caricare, e scaricare, devon poi i Mercanti, o il Padron del Vascello dargli la mercede pattuita senza contrasto; che se per averla, patissero il Barchiere, e i suoi Giovani qualche danno, o spesa, farà obbligato di quegli il rifarneli.

Vedi su questo Capitolo il Ramon. cons. 39. num. 15., & Targ. Ponder. marit. cap. 16. num. 3.

Di nave ormeggiate prime, o ultime.

Cap. 197.

NAve o Navilio che primo fusse ormeggiato in porto, in piaggia o in costa o in altro loco, ogni Nave, o ogni Navilio che dipoi di quelli verrà; quella ancora si debba ormeggiare per modo & forma, che non faccia alcun danno a quello, che in prima fusse ormeggiato: & se danno li farà, e tenuto mendare, & restituire senza nessuno contrasto. Salva imperò se lo Navilio, o la Nave, che dipoi di quelle entrasse, venisse con fortuna di mal tempo, che non si potesse ormeggiare, & facesse alcun danno alla detta Nave, che in prima ci sarà, non è tenuto di mendare lo danno, che